



per la ricerca sull'Ipertensione Arteriosa,
le patologie correlate e la
prevenzione cardiovascolare

Statuto

Art. 1

Costituzione

Per iniziativa del Fondatore Promotore “Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa - Lega Italiana contro l’ipertensione arteriosa” è costituita una Fondazione denominata “Fondazione SIIA per la ricerca sull’Ipertensione Arteriosa, le patologie correlate e la prevenzione cardiovascolare”, abbreviato in “Fondazione SIIA”.

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Scopo della Fondazione è l’esclusivo perseguimento di finalità di interesse collettivo, promuovendo, favorendo e sostenendo la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché la formazione e l’educazione nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura dell’Ipertensione Arteriosa e dei fattori di rischio cardiovascolare. L’attività di ricerca è svolta direttamente ovvero affidata a Università, Ospedali, Centri ed Enti di ricerca e altre Istituzioni che la svolgono direttamente, negli ambiti e secondo modalità definite per legge.

Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione utilizza i Fondi di gestione di cui al successivo

art.6.

Essa può, fra l’altro, in via esemplificativa:

- svolgere ogni attività che contribuisca direttamente o indirettamente a realizzare e promuovere la ricerca e la formazione nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa e dei fattori di rischio cardiovascolare, ivi compreso il finanziamento di progetti di ricerca nel ramo, anche da parte di soggetti pubblici e privati diversi dalle Università, e la istituzione e finanziamento di borse di studio aventi oggetto studi e ricerche inerenti la patologia specifica;
- richiedere e ricevere apporti e sovvenzioni da qualsiasi Ente o contributi da Enti o persone fisiche, quale ne sia la natura, offrendo anche la propria assistenza nel ramo in cui svolge la propria attività con finalità meramente complementari e allo scopo di aumentare i fondi disponibili per le sue finalità istituzionali.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle idonee a raggiungere il proprio scopo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



per la ricerca sull'Ipertensione Arteriosa,
le patologie correlate e la
prevenzione cardiovascolare

Art. 3

Sede

La Fondazione ha sede in Milano, Via de Togni 14. E' facoltà del Consiglio di Fondazione deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del Comune di Milano.

La Fondazione potrà costituire altre sedi operative ed uffici di rappresentanza, con delibera del Consiglio di Fondazione.

Art. 4

Durata

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue per volontà dell'Ente Fondatore o per delibera a maggioranza qualificata (tre quarti) del Consiglio di Fondazione, oltre che per le cause previste dalla legge.

Art. 5

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in :

- Fondatori
- Emeriti
- Partecipanti
- Partecipanti onorari

I Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. La Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa - Lega Italiana contro l'ipertensione arteriosa in persona del suo legale rappresentante protempore, assume la qualifica di Fondatore. Assumono di diritto la qualifica di Emeriti tutti i Past President della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa-Lega Italiana contro l'Ipertensione Arteriosa, attuali e futuri, salvo loro rinuncia. Possono ottenere la qualifica di 'Partecipanti' le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione ed impegnandosi a rispettare le norme dello statuto e del regolamento, contribuiscono con continuità alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Fondazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Fondazione, procederà insindacabilmente alla nomina dei Partecipanti e potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei medesimi per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti ed attività



per la ricerca sull'Ipertensione Arteriosa,
le patologie correlate e la
prevenzione cardiovascolare

rientranti nell'ambito delle finalità della Fondazione. Possono divenire Partecipanti Onorari, nominati tali dal Consiglio di Fondazione con parere favorevole sottoscritto dalla maggioranza dei Membri Emeriti e dietro presentazione di almeno due di essi, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti, che ottengano tale riconoscimento alla luce di particolari meriti o qualificazioni. La qualifica di Partecipante Onorario ha durata triennale e può essere prorogata una o più volte.

Art. 6

Patrimonio e il fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal contributo in denaro conferito dalla “Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa -Lega Italiana contro l’ipertensione arteriosa” all’atto della costituzione;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio della Fondazione;
- dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione o da plusvalenze patrimoniali, che il Consiglio di Fondazione destinerà ad incremento del patrimonio, anziché all’esercizio successivo.

Per l’ adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui sopra;
- degli avanzi degli esercizi precedenti così destinati;
- dei proventi delle attività della Fondazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta;
- degli eventuali contributi conferiti dai Fondatori e Partecipanti;
- delle elargizioni fatte da Enti o privati che non siano destinate ad incremento del patrimonio;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;
- dalle plusvalenze patrimoniali che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



per la ricerca sull'Ipertensione Arteriosa,
le patologie correlate e la
prevenzione cardiovascolare

Art. 7

Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Fondazione;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori

Art. 8

Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione, è composto di diritto dai 3 ultimi Past President e dal Presidente in carica e legale rappresentante pro-tempore della “Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa - Lega Italiana contro l’ipertensione arteriosa”, nonché da altri 6 Consiglieri designati dal Consiglio direttivo dalla “Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa - Lega Italiana contro l’ipertensione arteriosa” di cui almeno uno scelto fra i membri Emeriti. I Consiglieri elettivi decadono con la decadenza del mandato del Consiglio Direttivo dal quale provengono e vengono sostituiti con decisione della “Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa - Lega Italiana contro l’ipertensione arteriosa”. I Consiglieri designati decadono per inattività se sono rimasti assenti senza giustificazione per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio o del Comitato di cui al successivo art.10. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri designati, verranno sostituiti con decisione della “Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa - Lega Italiana contro l’ipertensione arteriosa”. Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla data in cui doveva scadere il mandato del Consigliere che egli ha sostituito. Il Consiglio ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può delegare in tutto o in parte al Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Fondazione ha i seguenti poteri:

- approvare e modificare uno o più regolamenti interni nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative della Fondazione
- deliberare in merito all’utilizzo dei fondi nell’ambito dello scopo sociale. In ogni caso il Consiglio non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi, alla condizione che le somme attribuite siano accantonate all’atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito;
- definire le modalità per il controllo dei rendiconti dei beneficiari;
- deliberare in merito all’assunzione di personale, nonché all’acquisto di beni immobili o



per la ricerca sull'Ipertensione Arteriosa,
le patologie correlate e la
prevenzione cardiovascolare

- mobili registrati strumentali al funzionamento della Fondazione;
- nominare i membri Partecipanti e decidere la loro esclusione;
- nominare i membri Partecipanti Onorari;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori;
- esprimere il proprio parere in merito al bilancio di esercizio della Fondazione quale annualmente presentato dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori;
- modificare il presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge
- deliberare l'estinzione della Fondazione. Il Consiglio di Fondazione si riunisce dietro convocazione del Presidente, da effettuarsi a mezzo di comunicazione scritta indicante gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, che deve essere spedita per posta raccomandata al domicilio dei singoli componenti o comunicata loro via fax o e-mail almeno otto giorni prima della riunione. Il Consiglio di Fondazione, è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà di tutti i suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti. La presenza può essere consentita anche con mezzi di tele-conferenza. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto e la nomina dei partecipanti, per le quali è richiesta in ogni caso la maggioranza assoluta di tutti i componenti del Consiglio. In caso di parità decide il voto del Presidente. Per deliberare l'estinzione della Fondazione è necessario il voto dei tre quarti dei componenti del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente od in sua assenza da uno qualsiasi degli altri membri del Comitato Esecutivo.

Art. 9

Presidente

La carica di Presidente della Fondazione è attribuita, di volta in volta, all'ultimo Past President della "Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa -Lega Italiana contro l'ipertensione arteriosa" in ordine di tempo, che durerà in carica fino allo scadere del mandato del Presidente in carica della "Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa - Lega Italiana contro l'ipertensione arteriosa" in essere al momento della sua nomina. Quest'ultimo, in tale momento, gli subentrerà nella carica. In caso di impossibilità o indisponibilità, anche se sopravvenuta nel corso del mandato, la carica è conferita al Past President della "Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa -Lega Italiana contro l'ipertensione arteriosa" immediatamente precedente in ordine di tempo. La rappresentanza della Fondazione in giudizio e di fronte ai terzi e la firma sociale spettano al Presidente per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato; spettano pure a quegli altri Consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Comitato Esecutivo ai sensi del successivo art.10, nei limiti dei poteri così delegati. Il Presidente convoca e presiede il



per la ricerca sull'Ipertensione Arteriosa,
le patologie correlate e la
prevenzione cardiovascolare

Consiglio di Fondazione ed il Comitato Esecutivo. Il Presidente può assumere, riferendone al Comitato Esecutivo alla prima riunione successiva, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri predetti sono esercitati dal componente più anziano del Comitato Esecutivo.

Art. 10

Comitato Esecutivo

Fatti salvi i poteri espressamente riservati dal presente statuto al Consiglio di Fondazione, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione possono essere affidati in tutto o in parte al Comitato Esecutivo con delibera del Consiglio di Fondazione. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente della Fondazione, dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore della "Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa -Lega Italiana contro l'ipertensione arteriosa" e da due dei Consiglieri designati dal Consiglio di Fondazione.

Le riunioni del Comitato Esecutivo, convocate dal Presidente con avviso spedito per posta raccomandata, via telefax o via e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, sono valide se è presente la maggioranza dei Componenti. Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Comitato e tutti i Revisori. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti; in caso di parità si intende approvata la proposta che ottiene il voto del Presidente. Potranno partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo anche altri soggetti invitati dal Presidente, ma senza diritto di voto.

Art. 11

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri, eletti dal Consiglio di Fondazione.

I componenti del Collegio sono scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili o negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione economico finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige una relazione sul bilancio annuale, accerta la consistenza del patrimonio, e verifica la corretta applicazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti.

Il Collegio dei Revisori partecipa inoltre a tutte le riunioni del Consiglio di Fondazione, e del Comitato Esecutivo.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.



per la ricerca sull'Ipertensione Arteriosa,
le patologie correlate e la
prevenzione cardiovascolare

Art. 12

Gratuità delle cariche

Salvo diversa determinazione del Consiglio di Fondazione, tutte le cariche sono gratuite, eccetto quelle dei Revisori, per i quali valgono le vigenti tariffe professionali. Le spese relative all'espletamento degli incarichi saranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione.

Art. 13

Esercizi e bilancio

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio, predisposto annualmente dal Comitato Esecutivo, deve essere presentato al Consiglio di Fondazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14

Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere apportate dal Consiglio di Fondazione, mediante delibera assunta con il quorum specificato nell'art. 8 del presente statuto.

Art. 15

Liquidazione

In ogni caso si verifichi una causa di estinzione della Fondazione, si aprirà una fase di liquidazione. Il Presidente del Consiglio di Fondazione assume le vesti di Liquidatore. Al termine della liquidazione il patrimonio così liquidato verrà devoluto come previsto nell'art. 4.

Art. 16

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.